

il PersonalePA

1) LA COMPILAZIONE DEL CUD 2012: CASI PARTICOLARI.....	1
1.1) <i>La certificazione delle addizionali regionali.....</i>	<i>1</i>
1.2) <i>La certificazione del secondo minor acconto Irpef da assistenza fiscale.....</i>	<i>2</i>
1.3) <i>La trattenuta per gli stipendi elevati.....</i>	<i>3</i>
2) IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	7
2.1) <i>Gli amministratori lavoratori autonomi.....</i>	<i>7</i>
2.2) <i>Gli amministratori iscritti alla gestione separata.....</i>	<i>8</i>

a cura di Mirco Zamberlan e Tiziano Grandelli

03

04 febbraio 2012

www.personalepa.com

FISCO

1) LA COMPILAZIONE DEL CUD 2012: CASI PARTICOLARI

1.1) La certificazione delle addizionali regionali

La manovra finanziaria del 2011, contenuta nel D.L. 201 del 6 dicembre 2011, ha cambiato le regole del gioco a partita ancora aperta aumentando l'aliquota delle addizionali regionali di uno 0,33%.

L'art. 28, comma 1, della manovra ha modificato l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 68/2011 aumentando l'aliquota base dallo 0,90% all'1,23%. Letteralmente è previsto che *“tale modifica si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2011”*. L'art. 6, comma 1, citato, dopo le modifiche, prevede che *“a decorrere dall'anno 2012 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari a 1,23 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:*

- a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.”

L'aumento si applica a tutte le regioni senza esclusione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le istruzioni al modello CUD 2012 non toccano l'argomento della certificazione delle addizionali regionali. Vengono semplicemente riportate le consuete indicazioni: *“Nel punto 6 va indicato l'ammontare dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati certificati, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva”*.

Il problema si pone per i dipendenti cessati prima dell'entra in vigore della manovra ai quali è calcolate e trattenuta, in sede di conguaglio, l'addizionale regionale con le aliquote vigenti prima della manovra e quindi più basse di uno 0,33%.

Nel silenzio delle istruzioni, ed in attesa di istruzioni istituzionali, non resta altro che procedere nel modo seguente:

- indicare nel punto 6 del CUD l'addizionale regionale determinata in sede di conguaglio effettuato in corso d'anno (e quindi di importo inferiore a quella dovuta). Non sembrano ipotizzabili comportamenti diversi: se si indicasse nel punto 6 del CUD l'importo dell'addizionale ricalcolato il 770 chiuderebbe a debito in quanto la differenza non è stata né trattenuta né, tantomeno, versata;
- riportare una specifica annotazione che informi il contribuente che l'addizionale certificata è stata calcolata con le aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 e che, per tale motivo, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi. Poiché non è prevista una specifica annotazione in tal senso dovrà essere personalizzata utilizzando il codice “ZZ”.

1.2) La certificazione del secondo minor acconto Irpef da assistenza fiscale

Con il DPCM del 21/11/2011, pubblicato in G.U. n. 275 del 25/11/2011, è stato ridotto del 17%, dal 99 all'82%, il secondo acconto Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. Si ripresenta una situazione del tutto simile a quella del 2009 (D.L. 168/2009 con il quale era stato ridotto il secondo acconto di 20 punti percentuali). Poiché il provvedimento è arrivato fuori tempo massimo rispetto alla elaborazione dei cedolini da pagare nel mese di novembre negli enti pubblici con ogni probabilità il sostituto d'imposta ha effettuato nella busta paga di novembre la trattenuta del secondo acconto nella misura iniziale, versando il corrispondente importo procedendo nella retribuzione del mese di dicembre, alla restituzione delle maggiori somme trattenute. La restituzione è stata scomputata dal monte ritenute ai sensi del Dpr 445/1997.

Con il Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia n. 190 del 23 novembre 2011 è stato specificato che *“nel caso in cui i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre, gli stessi dovranno comunque restituire nelle retribuzioni del mese successivo”*.

Si tratta ora di certificare nel CUD questa ennesima complicazione. Si possono verificare quattro diverse situazioni:

1. il sostituto d'imposta ha trattenuto nella mensilità di novembre il 2' acconto senza alcuna riduzione su richiesta del contribuente: nel punto 22 deve essere indicato l'importo effettivamente trattenuto che coinciderà con quanto indicato nel mod. 730/4;
2. il sostituto d'imposta ha trattenuto nella mensilità di novembre il 2' acconto nell'importo rideterminato dal DPCM 21/11/2011: nel punto 22 deve essere indicato l'importo effettivamente trattenuto che risulterà inferiore a quello indicato nel mod. 730/4;
3. il sostituto d'imposta ha trattenuto nella mensilità di novembre il 2' acconto nell'importo originario del mod. 730/4 e nella mensilità di dicembre, in applicazione del DMPC 21/11/2011, ha restituito la differenza: nel punto 22 andrà indicato l'importo del 2' acconto ridotto (la trattenuta di novembre meno la restituzione di dicembre) e nelle annotazioni dovrà indicare l'annotazione **BQ**: *“acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 emanato in attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”*;
4. il sostituto d'imposta ha trattenuto nella mensilità di novembre il 2' acconto nell'importo originario del mod. 730/4, nella mensilità di dicembre non ha restituito il maggior acconto per incapienza e nella mensilità di gennaio, in applicazione del comunicato stampa del 23/11/2011, ha restituito la differenza: nel punto 22 andrà indicato l'importo del 2' acconto ridotto (la trattenuta di novembre meno la restituzione di gennaio) e nelle annotazioni dovrà indicare l'annotazione **CB**: *“acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011”*.

1.3) La trattenuta per gli stipendi elevati

Per i datori pubblici il CUD 2012 si complica ulteriormente a seguito del taglio degli stipendi elevati, previsti dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 che deve coordinarsi con il contributo di solidarietà previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 138/2011.

Per chiarezza si riportano le disposizioni richiamate:

- Art. 9, comma 2, D.L. 78/2010: *“In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui (...)*”;
- Art. 2, comma 2, D.L. 138/2011: *“In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. (...) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (...). Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio”.*

Il datore di lavoro pubblico ha effettuato le trattenute sugli stipendi elevati nel corso del 2011, non senza problematiche interpretative considerando le discordanti indicazioni

della RGS e delle Corti dei Conti. Si pone ora il problema di certificare tali importi nel mod. CUD 2012. Le istruzioni hanno previsto due specifici campi:

- punto 134: reddito al netto della riduzione;
- punto 135: riduzione.

Nel punto 134 deve essere riportato *“l'ammontare del reddito complessivamente erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*. Nel successivo punto 135 va indicato *“l'ammontare della riduzione applicata sul trattamento economico dei dipendenti pubblici”*. I successivi punti 136 e 137 sono relativi al contributo di solidarietà per i redditi eccedenti i 300.000 euro; limite che non tiene conto dei compensi percepiti dai datori di lavoro pubblici.

Le istruzioni alla compilazione del mod. CUD/2012 sembrano quantomai chiare per quanto attiene al contributo di solidarietà previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. 138/2011. Il contributo si applica sui redditi che eccedono i 300.000 euro. Tuttavia, per i dipendenti pubblici la norma è più complessa:

- nel calcolo dei 300.000 euro vanno considerati anche i redditi già assoggettati al taglio del 5% o 10% previsto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010;
- il contributo non si applica sui redditi già assoggettati al taglio del citato art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010.

Le istruzioni infatti chiedono di indicare nel campo 134 il *“reddito complessivo”* erogato ai dipendenti pubblici già assoggettati alla riduzione dell'art. 9, comma 2. In pratica, per i dipendenti pubblici il reddito di cui al punto 1 ed al punto 134 è, in linea generale, uguale a meno che siano confluiti nel punto 1 compensi erogati da altri soggetti non pubblici per i quali è stato effettuato il conguaglio cumulato. Giustamente le istruzioni parlano di *“reddito”* e non di compenso lordo.

Al successivo punto 135 deve essere indicato *“l'ammontare della riduzione applicata sul trattamento economico”* riconosciuto agli stessi dipendenti. Ancora una volta le istruzioni sono corrette: compenso lordo e non reddito.

Se le due affermazioni singolarmente prese sono corrette, e lo sono, il sistema nel suo complesso fa sorgere una domanda: che fine fanno i contributi per la quota a carico dei dipendenti versati sul compenso lordo corrisposto? La domanda non è nuova e sia la RGS che l'Inpdap non hanno mai risposto in modo esaustivo. O meglio: in analogia con altre disposizioni normative (art. 71, comma 1, D.L. 112/2008 in merito alla trattenuta sui primi 10 giorni di malattia) si è ritenuto che anche i contributi a carico del dipendente dovessero essere versati dal datore di lavoro. Se tale conclusione dovesse essere corretta allora le istruzioni ai punti 134 e 135 sembrerebbero assurde perché si andrebbero a sommare le mele con le pere.

Compenso annuo lordo	100.000
Trattenuta art. 9, c. 2 (100.000 - 90.000) x 5%	500
Contributi previdenziali 99.500 x 9,20%	9.154
Imponibile Irpef 100.000 - 500 - 9.154	90.346
Punto 1 del Cud	90.346
Punto 134 del Cud	90.346
Punto 135 del Cud	500
Somma tra 134 e 135	90.846

Evidentemente c'è un'incongruenza dovuta al fatto che sui 500 di decurtazione i contributi a carico del dipendente sono stati versati dal datore di lavoro e quindi non hanno costituito onere deducibile.

Alla luce delle istruzioni al CUD 2012, forse, è da riconsiderare tale ragionamento in quanto il sistema funziona in modo corretto solo se i contributi a carico del dipendente non fossero rimasti a carico del datore di lavoro ma fossero stati trattenuti al lavoratore.

Compenso annuo lordo	100.000
Trattenuta art. 9, c. 2 (100.000 - 90.000) x 5%	500
Contributi previdenziali 100.000 x 9,20%	9.200
Imponibile Irpef 100.000 - 9.200	90.300
Punto 1 del Cud	90.300
Punto 134 del Cud	90.300
Punto 135 del Cud	500
Somma tra 134 e 135	90.800

In questo caso la somma dei campi 134 e 135 danno 90.800 ovvero lo stesso imponibile Irpef che si sarebbe ottenuto se non fosse stata effettuata la decurtazione ex art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010.

Solo in questo caso la somma dei punti 134 e 135 sarebbe pari all'imponibile Irpef in assenza di trattenuta ex art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010.

Compenso annuo lordo	100.000
Trattenuta art. 9, c. 2 <i>non si applica</i>	0
Contributi previdenziali 100.000 x 9,20%	9.200
Imponibile Irpef 100.000 - 9.200	90.800

Risulta in ogni caso opportuno compilare il campo 134 anche se il dipendente non è stato assoggettato alla trattenuta in quanto il reddito corrisposto risulta inferiore a 90.000 euro. Infatti, il dipendente potrebbe avere avuto altri rapporti di lavoro dipendente in corso d'anno con altri soggetti pubblici.

PREVIDENZA

2) IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI AMMINISTRATORI

La circolare Inps n. 14 del 3 febbraio 2012, ha aggiornato gli importi dei versamenti dei contributi che gli enti locali devono effettuare nel corso dell'anno 2012 per conto degli amministratori lavoratori autonomi.

Come noto, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, per il sindaco, per il presidente di provincia, per il presidente di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per il presidente del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per il presidente dei consigli provinciali, l'ente locale deve provvedere al pagamento dei contributi previdenziali; sono previste differenti modalità di calcolo e di versamento a seconda che l'amministratore sia lavoratore dipendente piuttosto che lavoratore autonomo o professionista.

Con Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 25 maggio 2001, sono stati fissati i criteri con i quali devono essere individuati gli importi annuali da versare per i suddetti amministratori. L'Inps ha fornito istruzioni operative con la circ. 205/2001.

2.1) Gli amministratori lavoratori autonomi

Per gli amministratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e dei commercianti, nonché per quelli iscritti alla gestione separata ex L. 335/1995, l'ente deve provvedere, quale versamento contributivo, al pagamento di una somma forfetaria annuale, da corrispondersi per quote mensili. Il citato decreto 25 maggio 2001 prevede che, per ciascuna delle categorie di lavoratori non dipendenti, la misura del versamento contributivo sia determinato con riferimento al reddito minimo imponibile e con l'aliquota contributiva fissati dalla gestione interessata. Come previsto dalla circolare 14 del 3 febbraio 2012, per gli artigiani ed i commercianti il contributo mensile è pari ad € 265,63.

L'importo da versare mensilmente è determinato applicando al reddito minimale annuo, che nel 2012 è pari ad € 14.930,00, l'aliquota contributiva che, per il 2012, è del 21,30%. Nel 2011 l'aliquota era fissata al 20% dall'art. 1, comma 768, della legge finanziaria 2007. Per effetto dell'art. 24, comma 22, del D.L. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 214/2011, l'aliquota contributiva è aumentata, dal 1° gennaio 2012, di 1,30 punti percentuali. Peraltro, dal 2013 in poi l'aumento annuale sarà pari a 0,45 punti percentuali fino al raggiungimento del 24 per cento. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59, comma 14, L. 449/1997). Non resta a carico degli enti locali lo 0,09% di aliquota aggiuntiva prevista per i commercianti ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività (art. 5 D.Lgs. 207/2006 e art. 35, comma 1, L. 183/2010); norma in vigore fino al 2014. Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, della legge 488/1999 e successive

modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Risulta opportuno comunicare formalmente all'amministratore che l'ente sta procedendo al versamento dei contributi sul minimale indicando il mese di inizio del versamento e l'importo versato. In questo modo l'amministratore potrà provvedere al versamento delle quote eccedenti e sospendere il versamento del minimale. E' opportuno specificare che l'ente non versa il contributo sulla c.d. rottamazione delle licenze pari allo 0,09%.

2.1.1) MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le quote mensili devono essere versate tramite bollettino di c/c postale "euro" TD 123, riportando nella causale "Decreto legislativo 267/2000" seguita dagli estremi dell'amministratore interessato (cognome, nome, Gestione di appartenenza, periodo di riferimento, codice azienda). Risulta quindi necessario compilare un bollettino per ciascun amministratore. Non vi sono obblighi di dichiarazione da parte dell'ente locale.

2.2) Gli amministratori iscritti alla gestione separata

La circolare Inps n. 205/2001 ha previsto che, per gli amministratori iscritti alla gestione separata ex L. 335/1995, l'ente provveda ad un versamento aggiuntivo, pari al reddito minimale IVS previsto per gli artigiani ed i commercianti moltiplicato per le aliquote vigenti per l'anno di competenza. Nel 2012, in applicazione dall'art. 22, comma 1, della L. 183/2011 (c.d. legge di stabilità) e dalla circ. Inps 16/2012, il versamento mensile è pari ad € 344,88 per gli iscritti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (aliquota 27,72%) e ad € 223,95 per gli iscritti con cassa (aliquota 18%).

2.2.1) MODALITÀ DI VERSAMENTO PER I COLLABORATORI

Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 con le consuete modalità previste per i co.co.co. e denunciato mensilmente nell'Uniemens.

Mentre per gli artigiani ed i commercianti il versamento effettuato dall'ente sostituisce il pagamento che avrebbe dovuto effettuare il lavoratore autonomo stesso, per i collaboratori il pagamento delle quote mensili a carico dell'amministrazione è considerato versamento aggiuntivo rispetto a quello effettuato dal committente.

2.2.2) MODALITÀ DI VERSAMENTO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 senza alcun obbligo di denuncia. Risulta opportuno comunicarlo agli interessati al fine di consentire al professionista la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ed al conseguente versamento contributivo. Infatti, per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla gestione separata, l'amministratore-professionista dovrà provvedere autonomamente al versamento dei contributi previdenziali sulla quota di reddito imponibile eccedente la quota forfetaria versata dall'ente locale (circ. Inps 205/2001).

2.3) Gli amministratori liberi professionisti iscritti alla cassa professionale

Infine, per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla propria cassa professionale, è opportuno inviare apposita istanza alla medesima cassa per comunicare il sorgere, in capo all'ente, dell'obbligo di versamento dei contributi per conto dell'amministratore. La cassa aprirà un'apposita posizione a nome dell'amministrazione versante e comunicherà sia l'importo che le modalità di versamento dei contributi stessi.

2.4) Schema di sintesi

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI				
Gestione	Reddito minimale	Aliquota	Minimale annuo	Minimale mensile
Artigiani	14.930,00	21,30	3.180,09	265,01 + 0,62 (maternità) = 265,63
Commercianti	14.930,00	21,30	3.180,09	265,01 + 0,62 (maternità) = 265,63
Co.co.co.	14.930,00	27,72	4.138,60	344,88
Professionisti senza cassa	14.930,00	18,00	2.687,40	223,95

2.5) Gli amministratori lavoratori dipendenti

Per i lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 267/2000, la norma ha trasferito l'obbligo contributivo dal datore di lavoro, da cui dipendeva l'amministratore prima dell'aspettativa, all'Ente locale presso il quale lo stesso amministratore svolge il proprio mandato. Tale Ente, pertanto, deve provvedere al versamento dei contributi all'Istituto di previdenza al quale è iscritto l'amministratore nella veste di lavoratore subordinato (ad esempio, Inpdap, per i pubblici dipendenti, Inps, in genere, per i lavoratori privati). Sulla retribuzione cui l'amministratore avrebbe avuto diritto nel caso in cui non avesse usufruito dell'aspettativa non retribuita, si devono applicare le aliquote contributive stabilite per il settore, comprensiva della maggiorazione dello 0,30%, nel limite del 33% complessivo, prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). L'ente, infatti, deve farsi carico della contribuzione sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico dipendente, non essendo ammessa la rivalsa sull'indennità percepita dall'amministratore in aspettativa e quindi privo di retribuzione. Inoltre, si deve considerare che l'Inps, con circolare n. 23/2007, ha ricordato che, in applicazione dell'art. 3, comma 23, della L. 335/95 e del Decreto interministeriale del 21 febbraio 2006, è stato previsto un aumento dello 0,50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a partire dal 2007. Tale aumento era limitato ai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al Fpld la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, Maternità e Cuaf.

2.5.1) CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- In base al combinato disposto dei suddetti artt. 81 e 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell'Ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell'altra amministrazione interessata (Ministero dell'Interno 27/08/2010, prot. 15900/T.U./00/86);
- Sono richiesti chiarimenti in merito al rimborso delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, che un proprio amministratore ha versato direttamente all'istituto presso cui era iscritto al momento dell'assunzione del mandato. (...) si ravvisa che, in base alla normativa vigente competeva all'ente presso cui è stato espletato il mandato elettivo provvedere ai versamenti in questione, si ritiene pertanto, che sussista il diritto al rimborso delle predette quote (Ministero dell'Interno 09/05/2011, Class. 15900/T.U./00/86);
- Si fa riferimento ad nota, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla posizione contributiva di un assessore, lavoratore dipendente di un'azienda metalmeccanica, che intende usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Viene precisato, altresì, che è stato costituito un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di un'industria metalmeccanica, finanziato per un terzo a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del dipendente ed il rimanente con il T.F.R. - ; il lavoratore in questione aderisce a tale fondo per scelta individuale. Codesto ente chiede, in particolare, chiarimenti circa il rimborso al datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dal predetto fondo di previdenza complementare. In proposito, si fa presente che l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che l'ente locale presso il quale viene espletato il mandato amministrativo ha l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro (Ministero dell'Interno 29/07/2004);
- Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto. Il comune ha rappresentato che l'amministratore in questione, in carica dal dicembre 1997 a maggio 2002, rieletto e tuttora in carica, non risultava iscritto alla cassa degli ingegneri e architetti; solo in data 10 settembre 2003, la "Inarcassa", comunicava la reiscrizione dello stesso con effetto retroattivo al 4 gennaio 2000. In merito, la normativa dettata dall'art.86, comma 2, del decreto legislativo n.267/2000, impone agli enti locali di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi tramite il conferimento di una cifra forfettaria annuale, determinata con decreto ministeriale, alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato. La disposizione recata dal comma 2 dell'art.86 del T.U.E.L., tassativamente, prevede il versamento da parte dell'ente, presso cui è esercitato il mandato elettorale, di dette quote soltanto in due precise fattispecie: a)

L'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica; b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica. Nella fattispecie, non riscontrandosi al momento dell'assunzione della carica le condizioni sopra enunciate, non sussiste alcun onere da parte del comune di Arcore di provvedere al versamento delle citate quote forfettarie, con effetto retroattivo. Al beneficio in parola potrà essere ammesso il predetto amministratore dalla data della effettiva iscrizione, 9 settembre 2003, alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (Ministero dell'Interno (25/10/2004);

- Si evidenzia che l'art. 86 comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fa gravare sull'amministrazione locale presso cui è espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita, e che rivestono le cariche espressamente ivi indicate. Tra queste è ricompresa la carica di sindaco, a prescindere dell'entità demografica dell'ente (Ministero dell'Interno, 27/01/2006);
- Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto se, per un assessore provinciale che ha optato per l'aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro, l'Ente locale sia tenuto, oltre al versamento dei contributi obbligatori e del TFR, anche il versamento dei contributi per il fondo integrativo pensioni, per il fondo di solidarietà e per il fondo di previdenza complementare. Si rappresenta al riguardo che l'art.86 del d.lgs.n.267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare, per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono l'attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse modalità prescritte dai commi 1 e 2 del citato art.86 . In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi. Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, esclusivamente al suddetto versamento in quanto ritenuti obbligatori per legge a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne le altre forme di contribuzione è opportuno che codesto Ente si rivolga all'Istituto previdenziale competente (Ministero dell'Interno 27/04/2010, Class. 15900/T.U./00/86).

Autori degli articoli:

TIZIANO GRANDELLI e **MIRCO ZAMBERLAN**, consulenti per la Pubblica Amministrazione in materia di personale, esperti de "Il Sole 24 ore", membri del comitato scientifico della rivista "Risorse Umane", collaboratori di "Azienditalia Personale"